



COMUNE DI AGLIENTU

Provincia di Olbia Tempio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 11/07/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE SCADENZE E DELLE MODALITA' DI RISCOSSIONE DELL'ACCONTO TARES 2013

L'anno **2013** addì **11** del mese di **Luglio** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in seduta Pubblica di **Prima convocazione**, con l'intervento dei Signori:

Consiglieri	Presente
TIROTTA ANTONIO	SI
DEMURO MARCO	SI
MELAIU PIETRO	SI
PIRINA PASQUALE	SI
MOI MICHELA	SI
ADDIS MARCO	SI
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA	SI
CAREDDU TOMASINA	SI
SCANO MARIELLA	SI
GIORGIONI PIETRO	SI
LEONI MONICA	NO
USCIDDA DARIO	SI
CASSONI MATTEO	SI

Totale presenti: **12**

Totale assenti: **1**

Il Presidente, TIROTTA ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Cristina Venuto

RICHIAMATI

- il comma 184 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., che espressamente prevede: "Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:

- a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012;
- b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. "

- l'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo n. 23/2011 sul federalismo municipale, il quale ha stabilito che *"sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale"*.

- il Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito un nuovo prelievo destinato a sostituire dal 2013, la Tarsu e la Tia, introducendo con il comma 1 dell'articolo 14 il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) a decorrere dal 1° gennaio 2013.

DATO ATTO CHE

in base a quanto previsto dal comma 2 art. 10 del D.L. 35/2013 *"per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:*

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013.

PREMESSO CHE

l'art. 14 comma 22 lettera e) del D.L. 201/2011 ha attribuito al Consiglio Comunale le competenze in materia di determinazione delle tariffe e di fissazione delle scadenze sia relativamente alla presentazione della denuncia sia relativamente al versamento della TARES;

CONSTATATO	che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario approvato al precedente punto all'ordine del giorno;
VISTO	il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 35/2013 sopra richiamato, e nello specifico la lettera a), che demanda ai comuni la determinazione del numero delle rate e la scadenza delle stesse;
RITENUTO	pertanto, opportuno, procedere nelle more dell'approvazione delle tariffe TARES e del relativo regolamento, alla riscossione di un acconto determinato in n. 2 rate con le stesse modalità già applicate per l'anno precedente sulla TARSU, al fine di contenere lo sbilancio finanziario, così come previsto dal DL 35/2013 richiamato in premessa.
RICHIAMATO	l'art. 16 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani che prevede che il Comune possa, in sostituzione della riscossione in conformità a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 507/93, gestire direttamente le proprie entrate tributarie relative alla tassa rifiuti solidi urbani, disciplinandone le modalità di riscossione;
RITENUTO	di avvalersi nella presente fase della possibilità prevista dal predetto art. 16, sostituendo la forma della riscossione tramite ruolo di cui all'art. 72 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 con la gestione diretta delle proprie entrate tributarie relative alla tassa rifiuti solidi urbani, riscuotendole pertanto secondo le modalità stabilite dallo stesso articolo art. 16;
VISTO	il D.Lgs. 267/2000.
ACQUISITI	i pareri di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
UDITI	<ul style="list-style-type: none"> - l'intervento dell'Assessore al Bilancio, DEMURO, che dà atto della normativa in materia di Tares richiamando la disposizione secondo cui è consentito all'Ente, nelle more della regolamentazione del nuovo tributo, prevedere scadenza e numero delle rate del nuovo tributo rinviando all'ultima rata il maggior costo ciò anche nella speranza che il governo nazionale intervenga sulla norma. - l'intervento del consigliere GIORGIONI secondo cui le scadenze proposte sono troppo ravvicinate.
VISTO	<p>il seguente esito della votazione:</p> <p>consiglieri presenti e votanti: 12</p> <p>consiglieri favorevoli: 9</p> <p>consiglieri contrari: 3</p> <p>consiglieri astenuti: /</p>

DELIBERA

1. Di prevedere la riscossione della TARES mediante invio di un acconto suddiviso in n. 2 rate che saranno spedite ai contribuenti su apposito prospetto redatto con le modalità di riscossione e le tariffe annuali applicate per la tassa rifiuti solidi urbani per l'anno 2012;
2. Di dare atto che per procedere alla riscossione di n. 2 rate in acconto l'ufficio tributi comunale dovrà provvedere ad elaborarle sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2012, senza applicazione dell'addizionale ECA ed EX ECA ma con applicazione dell'addizionale Provinciale;
3. Di dare atto che la terza ed ultima rata, ovvero le ulteriori rate integrative per il conguaglio, dovranno essere successivamente rielaborate con le modalità previste dalla disciplina vigente al fine di consentire il versamento a saldo della TARES.
4. Di prevedere che le rate in acconto così come disciplinate ai punti precedenti dovranno essere poste in riscossione alle seguenti scadenze:
 - rata 1 – Scadenza 30/09/2013
 - rata 2 – Scadenza 31/10/2013
5. Di prevedere limitatamente alle suddette rate in acconto, così come consentito dall'art. 16 del vigente regolamento de quo, in sostituzione della forma della riscossione tramite ruolo di cui all'art. 72 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la gestione diretta delle proprie entrate tributarie relative alla tassa rifiuti solidi urbani, riscuotendole secondo le modalità stabilite dallo stesso articolo art. 16.
6. Di provvedere con successivo e separato atto, all'approvazione definitiva delle tariffe TARES al fine di determinare il conguaglio da inviare ai contribuenti.

Il Consiglio Comunale

Considerata l'urgenza, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con separata votazione palesemente espressa dai consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

Votanti: n. 12
Favorevoli: n. 9
Contrari: n. 3
Astenuiti: n. /

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2013 / 22**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE SCADENZE E DELLE MODALITA' DI RISCOSSIONE DELL'ACCONTO TARES 2013**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/07/2013

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Visto contabile

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/07/2013

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTA ANTONIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Cristina Venuto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 15/07/2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000.

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all'art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.6025.

Aglientu, li 15/07/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/07/2013 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Aglientu, li 11/07/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)

Copia conforme all'originale così come in atti.

Aglientu, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)
